



CODICE DELL'AMBIENTE

Art. 47 t.u.a.

obblighi di informazione

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano informano, ogni dodici mesi, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio circa i provvedimenti adottati, i procedimenti di valutazione di impatto ambientale in corso e lo stato di definizione delle cartografie e degli strumenti informativi.

Versione in vigore dal 14 aprile 2006 secondo Normattiva, non più in vigore dal 13 febbraio 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice dell'ambiente
Estremi	Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
Parte	Seconda — Procedure per la valutazione ambientale strategica (vas), per la valutazione dell'impatto ambientale (via) e per l'autorizzazione integrata ambientale (ippc)
Titolo	V — Norme transitorie e finali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2006

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/codice-dell-ambiente/art-47-obblighi-di-informazione/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it